

Direzione Tecnica
il Direttore

DISPOSIZIONE N° 56 del 29 DIC. 2003

"Predisposizione ed emissione dei piani annuali della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 – convertito in legge 8 agosto 1992, n.359 – recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188 recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria" ed in particolare gli articoli: 4, comma 2, 10 commi 2 e 3, 36 comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e poliennale dello Stato (Finanziaria 2001)" ed in particolare l'articolo 131 "Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari"

Visto il D.M. 31 ottobre 2000, n. 138-T recante l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ed in particolare l'articolo 7, comma 2 sub a);

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.753 sopra citato;

Visto il provvedimento Dirigenziale del 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza, ed in particolare i punti 4.3, sub "a" e "b", 4.4 e 6.3;

Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 a firma dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della cessata Divisione Infrastruttura, ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;


Vista la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

La presente disposizione è composta di 26 fogli

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI 26 PAGINE

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato
Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. Euro 23.693.367.060,00 i.v.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n. 01585570581





Vista la Disposizione n° 13 del 26 giugno 2001 del Direttore della Direzione Tecnica di RFI, concernente i "Requisiti per l'adozione, da parte delle Direzioni Movimento e Manutenzione e dalle Imprese Ferroviarie, di un Sistema di Gestione della Sicurezza – Safety Management System ", ed in particolare gli articoli 4.3.4 degli allegati 1b, 2b e 3b;

Vista la relazione tecnica del Responsabile della S.O. Sistema di Gestione della Sicurezza che illustra le motivazioni per le quali si rende necessaria la revisione di ruoli, tempi e modalità per la redazione dei piani annuali della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario nell'ottica del miglioramento dell'efficacia del sistema di gestione della sicurezza del sistema ferroviario,

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,

DELIBERA

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

1. La presente disposizione definisce le modalità di predisposizione, emissione e monitoraggio dei piani annuali della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario.
2. Essa mira alla realizzazione di una efficace rintracciabilità del processo di pianificazione, attuazione e revisione delle azioni finalizzate al mantenimento e al miglioramento della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario.

Art. 2


Definizioni

1. Nel seguito della presente Disposizione:
 - "Impresa Ferroviaria" significa Impresa Ferroviaria in possesso del Certificato di Sicurezza;
 - "Piano" significa "Piano annuale della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario".
 - "Sicurezza" significa la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Art. 3

Piani che devono essere prodotti

1. RFI e le Imprese Ferroviarie devono produrre ciascuna il proprio "Piano annuale della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario".
2. In relazione alla diversificazione dell'attività produttiva e all'estensione territoriale di RFI e di ciascuna Impresa Ferroviaria, il Piano può essere strutturato in Piani diversi, ciascuno dei quali riferito ad una struttura subordinata. In tal caso:
 - a. i Piani delle strutture subordinate devono essere aggregati in un "Piano Generale" di RFI o dell'Impresa Ferroviaria, che deve contenere anche i progetti






- e le attività per la sicurezza che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
- i. coinvolgono RFI o l'Impresa Ferroviaria globalmente,
 - ii. sono gestite a livello centrale,
 - iii. interessano più di una struttura subordinata;
- b. sia il Piano Generale, sia i Piani delle strutture subordinate, devono essere conformi alla presente Disposizione.
3. In attuazione del precedente comma 2, in ambito RFI devono essere prodotti:
- a. il Piano Generale di RFI;
 - b. il Piano della Direzione Movimento, contenente i Piani delle Direzioni Compartimentali Movimento;
 - c. il Piano della Direzione Manutenzione, contenente i Piani delle Direzioni Compartimentali Infrastruttura.

Art. 4

Progetti e attività da inserire nei Piani

1. La responsabilità della scelta dei progetti da inserire nei Piani è attribuita ai responsabili di RFI e delle Imprese Ferroviarie e delle eventuali strutture subordinate che devono produrre il Piano. Il Piano deve comunque contenere almeno azioni e progetti in conformità ai successivi commi del presente articolo.
2. Ciascun Piano deve contenere i progetti e le attività atti a eliminare, o almeno ridurre, le aree di criticità individuate dal Gestore dell'infrastruttura sulla base dell'analisi delle prestazioni di sicurezza dell'anno precedente e da esso comunicate a RFI e alle Imprese Ferroviarie entro i termini temporali di cui al successivo articolo 8, comma 2, lettera b).
3. RFI e le Imprese Ferroviarie, nonché le eventuali strutture subordinate che devono produrre il Piano, devono inoltre inserire, ciascuna nel proprio Piano, i progetti e le attività atti ad eliminare, o almeno ridurre, le aree di criticità individuate tramite il proprio processo interno di analisi e valutazione del rischio e delle non conformità di sistema, come stabilito dalla Disposizione del Gestore dell'infrastruttura numero 13 del 26 giugno 2001 ed eventuali successive modificazioni.
4. Nel Piano devono obbligatoriamente essere inserite tutte le azioni che riguardano:
 - a. la piena attuazione o eventuali adeguamenti e miglioramenti del sistema di gestione della sicurezza;
 - b. le attività correnti finalizzate al mantenimento o al miglioramento delle prestazioni di sicurezza (manutenzione dell'infrastruttura o del materiale rotabile, formazione del personale utilizzato in mansioni di sicurezza, ecc.);
 - c. le attività di verifica ed ispezione da condurre nel campo della sicurezza;
 - d. le attività finalizzate all'adozione di sistemi e tecnologie per la sicurezza, nelle fasi di ideazione, progettazione, realizzazione o acquisto e messa in servizio.






Art. 5 **Redazione del Piano**

1. I Piani devono essere conformi alle "Linee guida operative per la predisposizione del piano annuale per la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario", riportate in Allegato 1 alla presente Disposizione.
2. L'articolazione del Piano deve essere quella indicata nell'Allegato 2 alla presente Disposizione, "Indice commentato del Piano della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario".
3. Nell'Allegato 3 alla presente Disposizione, "Regole di compilazione delle schede operative dei progetti", sono riportate le modalità di compilazione delle schede operative che, a norma dell'Allegato 1 e dell'Allegato 2 alla presente Disposizione, devono essere fornite a corredo di ciascun Piano.
4. Nei casi in cui sia stato attuato un sistema di gestione integrato che includa la gestione della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario, dai piani di miglioramento annuali devono essere estrapolate le informazioni relative a quest'ultima tematica.
5. I Piani devono essere inviati al Gestore dell'infrastruttura secondo la tempistica e le modalità di cui ai successivi articoli 8 e 9.

Art. 6 **Stato di avanzamento dei Piani**

1. In considerazione della rilevanza ai fini della sicurezza dei progetti e delle attività inserite nei Piani, devono essere prodotti, a cura della struttura che ha elaborato il Piano stesso, gli stati di avanzamento al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre e al 31 dicembre dell'anno di riferimento del Piano.
2. Lo stato di avanzamento deve contenere, per ciascun progetto o attività, l'indicazione delle parti ultimate alla data di riferimento dello stato di avanzamento, le parti ancora da ultimare, le criticità incontrate, gli eventuali scostamenti rispetto a quanto pianificato e le schede operative aggiornate.
3. In caso di ritardi rispetto a quanto pianificato, ne devono essere riportate le cause e illustrati i provvedimenti migliorativi adottati. L'efficacia di questi ultimi dovrà essere analizzata e valutata nel successivo stato di avanzamento.
4. Gli stati di avanzamento devono essere trasmessi al Gestore dell'infrastruttura secondo la tempistica e le modalità di cui ai successivi articoli 8 e 9. Si raccomanda la massima tempestività nella trasmissione, in particolare per lo stato di avanzamento al 31 dicembre che costituisce, unitamente ai dati dei monitoraggi, all'analisi delle banche dati sulla sicurezza, all'analisi delle relazioni di inchiesta, ai risultati dell'attività ispettiva, uno degli strumenti basilari per l'individuazione delle aree di criticità sulle quali attivare progetti e attività per l'anno successivo.





Art. 7

Analisi e valutazioni del Gestore dell'infrastruttura

1. Il Gestore dell'infrastruttura, in quanto responsabile della sicurezza dell'intero sistema ferroviario nazionale, analizza e valuta i Piani e i relativi stati di avanzamento e può richiedere chiarimenti e approfondimenti rispetto a quanto in essi riportato.

Art. 8

Tempistica

1. Il Gestore dell'infrastruttura deve trasmettere all' Organo di Vigilanza sulle ferrovie del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici – Direzione Generale del trasporto ferroviario) i Piani di RFI e delle Imprese Ferroviarie entro il 31 marzo dell'anno di riferimento dei Piani. Tale data è stabilita tenendo conto, da un lato, dei tempi necessari per lo svolgimento delle diverse fasi preparatorie e, dall'altro lato, di ridurre al minimo il periodo non coperto da formale pianificazione, nel corso del quale comunque i progetti e le attività per la sicurezza sono regolarmente portati avanti. L'affinamento delle procedure, dell'organizzazione e dei sistemi informativi di supporto dovrà in ogni caso consentire l'ulteriore graduale riduzione di tale periodo negli anni futuri.
2. Anche al fine di consentire il rispetto della data di cui al precedente comma 1:
 - a. entro il 15 gennaio di ogni anno le Imprese Ferroviarie e le strutture di RFI inoltrano al Gestore dell'infrastruttura, agli indirizzi e secondo le modalità di cui al successivo articolo 9, gli stati di avanzamento al 31 dicembre dei Piani relativi all'anno precedente;
 - b. entro il 31 gennaio di ogni anno il Gestore dell'infrastruttura comunica le aree di criticità da esso individuate, che devono essere prese in considerazione per la formulazione dei nuovi Piani, come stabilito al precedente articolo 4, comma 1;
 - c. entro il 28 febbraio di ogni anno le Imprese Ferroviarie e le strutture di RFI trasmettono i Piani agli indirizzi e secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;
 - d. entro il 15 aprile, il 15 luglio e il 15 ottobre di ogni anno le Imprese Ferroviarie e le strutture di RFI trasmettono, agli indirizzi e secondo le modalità di cui al successivo articolo 9, gli stati di avanzamento dei Piani rispettivamente al 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre (per lo stato di avanzamento al 31 dicembre si veda la precedente lettera a. del presente comma).





Art. 9

Modalità di inoltro ed indirizzi

1. I Piani e i relativi stati di avanzamento devono essere trasmessi, secondo la tempistica riportata al precedente articolo 8, in copia cartacea agli indirizzi di cui ai commi seguenti ed in formato elettronico all'indirizzo

sgs.dt@rfi.it

La nota di trasmissione deve essere firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa Ferroviaria e dai responsabili delle strutture di RFI che hanno elaborato il Piano.

2. Le Imprese Ferroviarie inviano la copia cartacea dei Piani e dei relativi stati di avanzamento al seguente indirizzo:

RFI – Direzione Tecnica – CESIFER
Via L. Alemanni, 4 – 50123 FIRENZE.

3. Le strutture di RFI inviano i propri Piani e i relativi stati di avanzamento a:

RFI – Direzione Tecnica – Sistema Gestione della Sicurezza
Via Marsala, 51 – 00185 Roma.

Art. 10

Allegati

1. Gli allegati 1, 2 e 3 sono parte integrante e costitutiva della presente disposizione.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente Disposizione entra in vigore alle ore 00:01 del 01 gennaio 2004.
2. In considerazione dei tempi ridotti, per l'emissione dei Piani relativi all'anno 2004, e solo per essi, la presente Disposizione deve essere applicata in quanto possibile, ad eccezione dei contenuti degli articoli 8 e 9 che trovano invece immediata ed integrale applicazione.
3. Il testo del punto 4.3.4 degli allegati 1b, 2b e 3b della Disposizione n° 13 del 26 giugno 2001 del Direttore della Direzione Tecnica di RFI è sostituito dal seguente:
"4.3.4. Il Piano della Sicurezza deve essere conforme alla Disposizione n° 56 del 29 dicembre 2003".

Michele Elia

